

STATUTO  
DELLA  
**Società di Mutuo Soccorso**  
FRA GLI  
OPERAI, AGRICOLTORI ed INDUSTRIALI  
IN  
SARONNO

*Giuridicamente riconosciute con decreto 27 Febbraio 1889, n. 124  
del R. Tribunale di Busto Arsizio*



Tipografia "La Commerciale" - Saronno

1975

## *Fratelli Operai,*

*La Società di Mutuo Soccorso fra gli Operai, Agricoltori ed Industriali di Saronno, sorta per opera indefessa del Sig. Volontè Giuseppe, efficacemente secondata da altri benemeriti, votava nel giorno 21 Dicembre 1873 il suo primo statuto.*

*Dopo un lungo periodo di fortunata esistenza, il nostro Sodalizio si consolidava ed assurgeva alla vita giuridica, mercè il suo legale riconoscimento, conseguito per decreto 27 Febbraio 1889 n. 124 del R. Tribunale di Busto Arsizio.*

*Nel presentarvi il nuovo Statuto, come venne modificato dall'Assemblea dei Soci nel giorno 14 Dicembre 1909 auguriamo che per il comune vantaggio perduri e si renda sempre più saldo il vincolo fraterno fra noi stabilito.*

*Saronno, 10 Aprile 1910*

### IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

|                     |   |                 |
|---------------------|---|-----------------|
| CORBELLA Rag. PIERO | — | Presidente      |
| BREBBIA Ing. CESARE | — | Vice Presidente |
| Luraghi Angelo      | — | Consigliere     |
| Caronni Emilio      | — | »               |
| Mondellini Giosuè   | — | »               |
| Cattaneo Felice     | — | »               |
| Buzzetti Luigi      | — | »               |
| Mussi Francesco     | — | »               |
| Riboni Enrico       | — | »               |
| Miola Domenico      | — | »               |

#### I SINDACI

ZERBI Cav. GIULIO  
BOSSI Rag. ADOLFO  
BIFFI GIACOMO

Il Segretario  
F. GILARDONI

*Signori Soci,*

*Il 9 Settembre 1973, si è solennemente celebrato, il 1° centenario di fondazione della nostra Società e, nel contempo, si è reso necessario l'adeguamento dello Statuto Sociale per renderlo consono ai tempi attuali.*

*Perciò nell'Assemblea Straordinaria dei Soci, convocata il 24 Ottobre 1974, alla presenza del Notaio Dr. Belasio, sono state apportate all'unanimità le necessarie improrogabili modifiche.*

*Nel presentarVi ora, il nuovo Statuto Sociale, rinnoviamo l'impegno assunto a non venire mai meno agli scopi ed alle tradizioni trasmessoci dai nostri benemeriti Fondatori.*

*Saronno, 10 Febbraio 1975.*

|                     |   |                     |
|---------------------|---|---------------------|
| Comm. Carlo Carcano | — | Presidente Onorario |
| Sevesi Attilio      | — | Presidente          |
| Canti Felice        | — | Vice Presidente     |
| Banfi Giovanni      | — | Consigliere         |
| Campi Giuseppe      | — | »                   |
| Cattaneo Lino       | — | »                   |
| Gariboldi Virginio  | — | »                   |
| Conti Paolo         | — | »                   |
| Radice Luigi        | — | »                   |
| Visconti Giovanni   | — | »                   |
| Zaffaroni Guido     | — | »                   |
| Romanoni Ercole     | — | Presidente Sindaci  |
| Carugati Pietro     | — | Sindaco             |
| Grassi Battista     | — | »                   |
| Grassi Virgilio     | — | Segretario          |

**SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO**  
**fra: Operai - Agricoltori - Industriali**  
**SARONNO**

**STATUTO SOCIALE**

**TITOLO PRIMO**

**Natura e scopo della Società**

**Art. 1**

E' istituita in Saronno una Società, a tempo indeterminato, la quale prende il nome di «**Società di M. S. Operaia - Agricola - Industriale**» ed ha per scopo:

a) di prestare sussidio ai Soci nei casi di malattia ed impotenza al lavoro;

b) di cooperare alla elevazione morale ed economica dei Soci, e qualora ne ricorra il bisogno, assisterli moralmente nella tutela dei loro diritti previa deliberazione, in ogni caso, del Consiglio di Amministrazione;

c) di soccorrere i Soci bisognosi in caso di vecchiaia e cronicità col fondo espressamente costituito in quella misura che lo permetterà il suo reddito.

**Art. 2**

Possono essere Soci tutti i lavoratori di notoria moralità, fermi i disposti degli articoli relativi alla iscrizione.

### Art. 3

Il patrimonio della Società è costituito dai beni mobili ed immobili attualmente posseduti e da quelli che potessero pervenire da successioni, donazioni, ecc.

### Art. 4

Le funzioni sociali si esercitano per mezzo:

- delle Assemblee generali dei soci;
- di un Consiglio di Amministrazione;
- di un Collegio dei Sindaci.

### Art. 5

La rappresentanza giuridica e morale è affidata al Presidente del Consiglio d'Amministrazione ed in sua mancanza al Vice Presidente od al Consigliere più anziano in età.

### Art. 6

Il Consiglio d'Amministrazione esercita la gestione sociale in conformità alle disposizioni dello Statuto ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

### Art. 7

L'anno amministrativo sociale incomincia col 1 gennaio e termina col 31 dicembre.

## TITOLO SECONDO

### Delle Assemblee

### Art. 8

Le Assemblee ordinarie vengono convocate una volta all'anno in giorno e ora da determinarsi dal Consiglio d'Amministrazione.

Quelle straordinarie in qualunque tempo quando ne sorga il bisogno dietro deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, oppure su proposta di almeno venti Soci o del Collegio Sindacale.

### Art. 9

La convocazione delle Assemblee ordinarie è fatta con circolare diramata a tutti i Soci indicante, oltre alla data ed ora, gli oggetti da trattare e spedita almeno otto giorni prima della convocazione stessa.

Le straordinarie con circolare diramata a domicilio dei Soci almeno tre giorni prima di quello indetto per la convocazione.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione delle Assemblee, tanto ordinarie, che straordinarie, le deliberazioni verranno prese e saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo però che si tratti di modificazioni allo Statuto, dello scioglimento della Società o fusione della stessa con altre, nei quali casi occorrerà la presenza di almeno la metà dei Soci iscritti.

Nessun Socio effettivo potrà intervenire alle Assemblee se non sia in regola col pagamento dei contributi a termini dell'art. 28.

### Art. 10

Se la trattazione degli oggetti per i quali fu convocata la Assemblea non può esaurirsi in una sola riunione, seduta stante verrà indetta una nuova assemblea in un giorno ed ora annunciato verbalmente dal Presidente.

### Art. 11

Le delibere dell'Assemblea si riterranno valide quando ottengono la maggioranza assoluta di voti dei soci presenti.

Trattandosi di modifiche statutarie le dette delibere dovranno riportare i due terzi dei voti.

Se si tratta dello scioglimento della Società o della sua fusione con altre, sarà necessaria la maggioranza di tre quarti dei voti dei Soci presenti.

### Art. 12

La votazione si fa nei casi ordinari per alzata di mano. Nei casi di speciale importanza, quando il Presidente lo propone, o tre Soci ne facciano domanda, per appello nominale.

### Art. 13

Per la nomina delle cariche sociali, basta la maggioranza relativa; a parità di voti verrà eletto il più anziano per appartenenza alla Società, ed a parità di anzianità, il più avanti di età.

Il Presidente ed il Vice Presidente, verranno eletti dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta effettuata dopo l'assemblea.

### Art. 14

L'assemblea è diretta dal Presidente con poteri discrezionali, il verbale è redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Trattandosi della nomina delle cariche sociali, l'Assemblea fra i presenti, nominerà un Presidente e due scrutatori che assistiti dal Segretario so-

ciale, raccoglieranno i voti e procederanno alle operazioni di scrutinio, firmando il relativo verbale.

### Art. 15

I Soci onorari possono intervenire alle Assemblee ed esporre il loro parere, ma non hanno diritto al voto.

## TITOLO TERZO

### Del Soci

#### Art. 16

La Società si compone di Soci effettivi, di Soci vitalizi e di soci onorari.

I Soci effettivi partecipano ai diritti ed agli obblighi sociali.

I Soci vitalizi, pur partecipando ai diritti sociali sono dispensati dall'obbligo di versare la quota annuale.

Essi devono aver superato il 65° anno di età.

I Soci onorari benefattori perpetui e annuali, concorrono con tributo all'incremento sociale senza partecipare ai diritti.

#### Art. 17

L'elenco dei Soci deve rimanere esposto nella sede sociale con speciale distinzione dei Soci onorari e vitalizi.

Il Consiglio può inoltre deliberare che venga esposto un particolare ricordo per le persone che abbiano in qualunque modo beneficiato la Società, ancorché non appartengano al novero dei Soci.

Art. 18

Nessuno può essere ammesso a Socio effettivo se non abbia raggiunto il 16° od abbia varcato il 40° anno di età.

Art. 19

La domanda di ammissione a Socio effettivo deve essere presentata al Consiglio di Amministrazione con tutte le indicazioni poste sull'apposito modulo di domanda e corredato delle firme richieste.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, accettarle o respingerle senza obbligo di renderne ragione agli interessati.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, sempre a suo insindacabile giudizio, sospendere per un lasso di tempo, che crederà opportuno, l'ammissione a Socio.

Col solo fatto della domanda di ammissione, si deve ritenere che ogni richiedente, conosce ed accetta le disposizioni statutarie.

Art. 20

La nomina di Soci onorari per benemerenza e quella dei Soci onorari benefattori perpetui, è fatta dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Quella dei Soci onorari benefattori annuali, è fatta dal Consiglio di Amministrazione dietro loro domanda.

Art. 21

Non può essere ammesso a Socio effettivo chi è affetto da malattia cronica o da altra grave imperfezione che lo renda abitualmente incapace al lavoro.

Art. 22

Non possono essere ammessi come Soci coloro che fossero stati condannati per furto, truffa, falsificazione, falsa testimonianza, fallimento doloso, attentato violento contro il pudore, ed in genere tutti coloro che conducono notoriamente vita scostumata ed immorale.

Art. 23

Sarà escluso dalla società senza pregiudizio delle competenti azioni giudiziarie:

a) chi mediante simulazione od inganno abbia percepito indebitamente il sussidio sociale;

b) chi abbia scientemente recato danno alla Società con malversazioni od abusi;

c) chi si rende colpevole di grave e notoria mancanza alla legge dell'onestà;

d) chi con ingiurie o vie di fatto insulti un Socio rivestito di una carica sociale, per ragioni da questa dipendenti;

e) chi trasgredisce alla prescrizione del Presidente nella esplicazione del tuo mandato;

f) chi malgrado l'avvenuta ammissione a Socio, risultasse essere prima dell'ammissione stessa, colpito dal disposto degli art. 21 e 22.

**Art. 24**

Nei casi contemplati nei due articoli precedenti l'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta di voti dal Consiglio di Amministrazione. Il Socio da escludersi potrà essere sentito dal Consiglio e potrà farsi assistere o rappresentare con lettera da altro Socio per esporre le sue ragioni.

**Art. 25**

Il Socio effettivo è obbligato a pagare entro i primi tre mesi dell'anno in corso, la quota fissata in L. 2.400 annue.

E' pure dovere di ogni Socio effettivo, oltre a pagare puntualmente la quota stabilita, di osservare scrupolosamente lo Statuto e di attenersi alle deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea e di procurare con le parole e con l'esempio, il progresso materiale e morale della Società.

**Art. 26**

Il contributo di cui all'art. precedente potrà essere aumentato previa deliberazione dell'Assemblea quando i redditi sociali non fossero sufficienti a provvedere ai sussidi.

**Art. 27**

I soci sono vincolati annualmente alla Società ed in caso di rinuncia od esclusione, non avranno diritto ad alcun rimborso.

**Art. 28**

Il contributo annuale dovrà essere pagato nelle mani del Segretario o di chi ne fa le veci. Il Socio in arretrato di due anni al pagamento della sua quota, sarà in mora e, non rispondendo al sollecito di pagamento, potrà, con delibera Consigliare essere radiato dall'elenco dei Soci.

Dopo di che, non potrà più essere riammesso.

**TITOLO QUARTO**

**Delle Cariche Sociali**

**Art. 29**

La rappresentanza ed amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio direttivo composto da:

- a) un Presidente;
- b) un Vice Presidente;
- c) otto Consiglieri effettivi;
- d) due Consiglieri supplenti;
- e) un Segretario Cassiere.

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati tra i componenti del Consiglio stesso e durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Segretario Cassiere, viene nominato dal Consiglio stesso e può essere anche non Socio.

La sua carica è a tempo indeterminato, ma il Consiglio può revocarne il mandato.

Anno per anno, il Presidente, previo consulto con membri del Consiglio, ne fissa l'emolumento.

**Art. 30**

Il Presidente è il rappresentante legale e morale della Società, convoca e dirige le Assemblies

e le adunanze del Consiglio di Amministrazione. Cura la osservanza dello Statuto e delle deliberazioni sociali ed ha facoltà di fare all'occorrenza regolamenti speciali interni.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle domande ad ammissione a Soci, sulle domande di concessione sussidi, sullo impiego di capitali sociali, sulla accettazione dei legati delle eredità e delle donazioni.

Nomina il Segretario cassiere e l'inserviente e ne sorveglia le singole attribuzioni.

Attende a tutto ciò che riguarda il buon andamento amministrativo e morale per l'incremento della Società.

#### Art. 31

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione occorre la presenza di almeno cinque membri compreso il Presidente.

I membri effettivi in caso di assenza sono sostituiti dai supplenti in ordine di anzianità; questi ultimi possono sempre assistere alle sedute del Consiglio ma non prendono parte alle deliberazioni se non in mancanza degli effettivi.

I Consiglieri che mancheranno alle sedute del Consiglio quattro volte consecutive senza giustificato motivo, si riterranno decaduti dalla carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti.

#### Art. 32

Quando per morte, dimissioni od altra causa venisse a diminuire il numero dei Consiglieri si dà non poter prendere deliberazioni a sensi dell'art. 31, la Presidenza dovrà indire prontamente

l'Assemblea generale straordinaria dei Soci per la nomina delle cariche sociali vacanti; in mancanza della Presidenza, vi dovrà provvedere il Collegio dei Sindaci.

#### Art. 33

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti ogni due anni dall'Assemblea.

Sarà quindi utile per il buon andamento della Società che i Soci nella nomina del Collegio dei Sindaci abbiano a far scelta di persone competenti in materia amministrativa.

### TITOLO QUINTO

#### Gestione Sociale

#### Art. 34

Gli stabili ed i titoli della Società dovranno essere intestati al suo nome.

#### Art. 35

Il numerario ed i valori saranno depositati presso solidi istituti e non potranno essere ritirati se non dietro deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 36

Sarà eretto ogni anno un esatto inventario di tutti gli enti costituenti il patrimonio sociale. Ogni variazione sarà in esso annotata con indicazione della causa o deliberazione che vi ha dato luogo.

Art. 37

Qualora alla Società pervenissero donazioni o lasciti vincolati a speciali destinazioni, la loro amministrazione sarà tenuta separata.

TITOLO SESTO

Dei Sussidi

Art. 38

Il Socio effettivo, iscritto da oltre un anno nella Società ed al corrente coi pagamenti in caso di malattia e di impotenza al lavoro notificata entro tre giorni con speciale domanda per iscritto corredata da certificato medico, consegue un sussidio (a partire dopo il terzo giorno di malattia) nella seguente misura:

- a) L. 200 al giorno per i primi tre mesi;
- b) L. 100 al giorno per gli altri successivi tre mesi.

Nessun socio nel periodo di 12 mesi potrà percepire più di L. 15.000 in sussidio di 1° grado e di L. 7.500 in sussidio di 2° grado.

Art. 39

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei fatti, delibererà sulla domanda di sussidio.

Art. 40

Il sussidio è devoluto nei casi suespressi anche ai Soci ricoverati in pubblico o privato luogo di cura.

Art. 41

Non ha diritto a sussidio lo straniero se non tiene la sua dimora in Saronno ed il connazionale se trovasi all'estero, nel quale caso sarà esonerato dall'obbligo pagamento contributi.

Non hanno pure diritto al sussidio i Soci che si fossero resi impotenti al lavoro per cause di malattie veneree o da queste per antecedenza avvenuti derivazioni e quando si tratti di ferimenti riportati in rissa od in seguito a tentativo di suicidio e quando la malattia fosse causata da ubriachezza abituale.

Art. 42

I Soci all'atto del compimento del 65° anno di età, passeranno tra i Soci Vitalizi; saranno esentati dal pagamento del contributo annuale e avranno diritto ad un assegno mensile che il Consiglio di Amministrazione delibererà in base alle disponibilità di cassa.

Art. 43

Il diritto al sussidio non sospende l'obbligo del pagamento del tributo sociale che sarà da questo prelevato.

Art. 44

Nel caso di morte di un Socio, la cui famiglia risulti bisognosa, il Consiglio di Amministrazione può in via eccezionale assegnare un contributo speciale.

Art. 45

Il Consiglio di Amministrazione od il Presidente per esso, delibera circa l'intervento della Società nelle singole funzioni e solennità della vita civile.

**Art. 46**

In caso di morte di un Socio, se la famiglia lo richiede, la Società interverrà col vessillo sociale avvertendo nel contempo i Soci con avvisi propri affissi nelle strade cittadine.

**Art. 47**

La sede sociale rimane aperta a disposizione dei Soci nei giorni e nelle ore che saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da esporsi all'albo sociale.

**TITOLO OTTAVO**

**Dello Scioglimento della Società**

**Art. 48**

In caso di scioglimento della Società si farà luogo alla nomina di una commissione liquidatrice composta di cinque membri eletti fra i Soci dalla Assemblea a maggioranza assoluta di voti.

**Art. 49**

E' esclusa in via assoluta ogni ripartizione del fondo sociale.

**Art. 50**

Il patrimonio, costituito da beni mobili ed immobili risultanti all'atto della liquidazione, sarà devoluto integralmente ad un Ente di beneficenza od a una nuova Società che potrà sorgere sulle attività, avente quale scopo l'assi-

stenza agli anziani nati o residenti a Saronno da almeno 25 anni, con priorità ai nostri Soci che figureranno ancora iscritti alla nostra Società.

L'Ente di beneficenza o la nuova Società che verrà ad incamerare il patrimonio sociale, dovrà risultare libera da ogni impegno politico.

Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a stabilire un regolamento per la esecuzione dello Statuto.

Saronno, li 20 ottobre 1974.

**F.ti:**

**Attilio Sevesi**

**Dr. Mario Belasio, Notaio**

## INDICE

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Natura e scopo della Società     | Pag. 5 |
| 2. Delle Assemblee                  | » 6    |
| 3. Dei Soci                         | » 9    |
| 4. Delle cariche sociali            | » 13   |
| 5. Gestione sociale                 | » 15   |
| 6. Dei sussidi                      | » 16   |
| 7. Dello scioglimento della Società | » 18   |